Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **287.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale del suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto di famiglia;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale tributario;
diritto ecclesiastico italiano e comparato;
politica criminale e scienza della legislazione.

Nel medesimo elenco l'insegnamento di diritto dell'economia muta la denominazione in « diritto privato dell'economia ».

Art. 2.

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti da cui la facoltà predisporrà gli elenchi delle materie a scelta sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria e politica dello sviluppo economico;
economia regionale;
economia e politica del lavoro;
economia dell'impresa;
economia applicata;
economia e politica del turismo;
teoria e politica monetaria internazionale;
economia e politica bancaria;
economia pubblica;
sistemi economici comparati;
sistemi fiscali comparati;
finanza degli enti locali;
economia e politica dei trasporti;
storia del pensiero economico italiano;
statistica economica;
contabilità nazionale;
demografia;
storia del Mediterraneo nell'età moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **288.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

calcolo numerico e programmazione;

teoria dei grafi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. **289.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in farmacia, nel primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove propedeuticità:

4) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale (primo anno) se non si è superato l'esame di fisica e anatomia umana.

5) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non si è superato l'esame di chimica generale inorganica.

6) Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Art. 2.

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo il secondo comma e dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo comma:

Durante il corso degli studi sono stabilite le seguenti precedenze:

1) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica fisica se non si è superato l'esame di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica;

2) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica I se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

3) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale se non si è superato l'esame di anatomia umana;

4) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di analisi chimico-farmaceutiche I (analisi qualitativa) se non si è superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

5) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II se non si è superato l'esame di chimica organica II;

6) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di farmacologia e farmacognosia se non si è superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II;

7) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di impianti della industria farmaceutica se non si è superato l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. **290.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottore 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **291.**

Prelevamento di L. 5.606.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 5.606.700.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1108. — Manutenzione, noleggio, ecc.	L.	150.000.000
Cap. 1482. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	14.700.000
Cap. 2957. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	300.000.000
Cap. 3543. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. 3597. — Fitto di locali, ecc.	»	340.000.000
Cap. 3662. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	150.000.000
Cap. 3813. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	250.000.000
Cap. 3846. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	150.000.000
Cap. 3848. — Manutenzione, noleggio, ecc.	»	70.000.000
Cap. 3849. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	250.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4402. — Spese di rappresentanza	L.	25.000.000
Cap. 5205. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	100.000.000
Cap. 5868. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000.000
Cap. 6073. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	20.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	80.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	150.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 2006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	5.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	L.	20.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000
Cap. 1020. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	20.000.000
Cap. 1115. — Fitto di locali, ecc.	»	160.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	4.000.000
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	»	5.000.000
Cap. 3004. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	15.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. 1021. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	200.000.000
Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	4.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. 2033. — Fitto di locali, ecc.	L.	500.000.000
Totale complessivo	L.	5.606.700.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1984
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 209

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1983, n. **1263.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di microbiologia (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia della Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 52

DECRETO 16 novembre 1983, n. **1264.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna.

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, viene approvato lo statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 53

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1265.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1266.**

Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, quattro posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Centro di calcolo elettronico interfacoltà	posti	1
Facoltà di giurisprudenza: istituto di filosofia del diritto	»	1
Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di clinica otorinolaringoiatrica	»	1
Seconda facoltà di medicina e chirurgia: clinica medica II	»	1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 61

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1871/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 175 *del* 2 *luglio* 1984.

(166/C)

Regolamento (CEE) n. 1872/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente.

Regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1874/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1875/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1876/84 della commissione, del 2 luglio 1984, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1726/70 per quanto riguarda le date di conclusione e di registrazione dei contratti di coltivazione per il tabacco in foglia.

Regolamento (CEE) n. 1877/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1878/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1879/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1880/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1881/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1882/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario dell'uva da tavola applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1883/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1203/73 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1884/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gelatine e loro derivati della sottovoce 35.03 ex B della tariffa doganale comune, originari della Colombia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1885/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1886/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1887/84 della commissione, del 2 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1829/84 della commissione, del 28 giugno 1984, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174-del 1° luglio 1984).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1871/84 della commissione, del 29 giugno 1984, che modifica gli importi compensativi monetari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 175 del 2 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 176 *del* 3 *luglio* 1984.

(167/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, sede di Milano, unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Rho, Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, in Milano, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TAE - Telefonica automazione elettronica, con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Proter di Misterbianco (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive di Porto Empedocle (Agrigento), Ferrara, Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe di Cairo (Savona), Crotone e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano, uffici vendita filiali e unità produttive, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Compagnia generale accumulatori, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli), unità di Roma, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ote biomedica, con sede e stabilimento in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon, in liquidazione, stabilimenti di Vercelli e Potenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 5 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weber, stabilimento di Altecna (Bari), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gilardini, divisione Whitehead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fabbrica italiana magneti Marelli, con sede in Milano e stabilimenti in Crescenzano e Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Labrorerminal di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paola di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cromolit Italia di Sulmona (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAS - Ferriere acciaierie sud di Modica (Ragusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Balestra e Figli, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei elettrotecnica italiana, con sede ed uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Calbe, con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zolu, con sede legale in Fara Vicentino (Vicenza) e stabilimenti in Fara Vicentino e Breganze (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e stabilimenti in Carrara Avenza (Massa Carrara), Porto Marghera (Venezia), S. Giuseppe Cairo e Vado Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sermide, con sede in Genova e stabilimento in Sermide (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvat di Torregrotta (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 22 novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viviana di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Good Year italiana, di Cisterna di Latina (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O. Pre. dell'ing. Mario Carlomagno, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Angelini Sud, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalprotector, con sede legale in Roma ed unità produttiva di La Spezia, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Myriam e Avana, di Salvatore Scala, con stabilimento in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. Mecfona, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. SAIT - Società applicazioni isolanti termofrigoriferi, in Napoli, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, con sede e stabilimento in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del Sud, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, sede di Milano, uffici in Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cei elettromeccanica S.p.a. (Gruppo Dravotec), sede Milano, stabilimento di Malcontenta (Venezia), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Magesa, con sede in Arbatax (Nuoro), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Agricoltura - stabilimento di Manfredonia (Foggia), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige di Verona, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Cordenons, con sede in Castellanza e stabilimento in Cordenons (Pordenone), Gruppo Cantoni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay e Cie, con sede in Rosignano e stabilimenti e impianti in Rosignano S. Vincenzo (Livorno) e Montecatini Val di Cecina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Good Year italiana di Cisterna di Latina (Latina), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viviana di Empoli (Firenze), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazoini di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Proter di Misterbianco (Catania), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvat di Torregrotta (Messina), è prolungata al 21 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison Eslon in liquidazione, stabilimenti di Vercelli e Potenza, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Compagnia generale accomulatori, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli), unità di Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cabi Cattaneo, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, e prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvat di Torregrotta (Messina), è prolungata al 23 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvat di Torregrotta (Messina), è prolungata al 30 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fotolaboratori Riuniti S.p.a., sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978, è prolungata tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minerva di Spoleto - loc. S. Chiodo (Perugia), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GCF industria per la confezione ora S.p.a. GM con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GCT - Industria per la confezione con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3651)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. De Micheli Giuseppe, con sede in Firenze e succursali a Roma, Venezia, Napoli, Bologna, Torino e Milano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1984, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

(3652)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosi C.T. di Empoli (Firenze), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 18 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rossella di Empoli (Firenze), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 18 luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solmine di Milano, unità di Campiano, Montieri, Niccioleta, Massa Marittima, Fenice Capanna, Massa Marittima e Scarlino (Grosseto), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(3653)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto 12 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Pavona I a r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 26 ottobre 1972, rep. 11250, reg. soc. 1653;

società cooperativa edilizia Domus Nemorensis a r.l., con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Coccosi in data 31 maggio 1970, rep. 62700, reg. soc. 1368;

società cooperativa edilizia San Rocco 1975 a r.l., con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Galiani in data 2 luglio 1975, rep. 40444;

società cooperativa edilizia Nuova Vita 1972 a r.l., con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Galiani in data 31 maggio 1972, rep. 28654, reg. soc. 1570;

società cooperativa di produzione e lavoro Laborcoop Costruzioni a r.l., con sede in Ariccia (Roma), costituita per rogito Sciumbata in data 20 giugno 1979, rep. 2818, reg. soc. 2718;

società cooperativa di produzione e lavoro Comunicazione totale - Società cooperativa Artistica e Culturale a r.l., con sede in Bellegra (Roma), costituita per rogito Castelnuovo in data 26 novembre 1979, rep. 17065, reg. soc. 75/80;

società cooperativa edilizia Oliveto a r.l., con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Lanciotti in data 28 gennaio 1974, reg. 29178, reg. soc. 1218/74;

società cooperativa edilizia Argo a r.l., con sede in Ciampino (Roma), costituita per rogito Bissi in data 3 dicembre 1979, rep. 4332, reg. soc. 2838;

società cooperativa edilizia La Verde a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2032, reg. soc. 107/78;

società cooperativa edilizia L'Azzurra, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2029, reg. soc. 107/78.

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 11 febbraio 1972, rep. 160056, reg. soc. 13/72;

società cooperativa edilizia Amici 1ª a r.l., con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito Mascolo in data 30 gennaio 1979, rep. 1505, reg. soc. 2672;

società cooperativa edilizia Ville Albule 77 a r.l., con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Salerno in data 18 novembre 1977, rep. 49289, reg. soc. 5602/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Acli-Mondo Domani a r.l., con sede in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 22 febbraio 1979, rep. 29116, reg. soc. 2666;

società cooperativa edilizia Polis 1ª a r.l., con sede in Poli (Roma), costituita per rogito Ruffolo in data 5 luglio 1977, rep. 337821, reg. soc. 4653/77;

società cooperativa agricola La Torre a r.l., con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Cappello in data 23 marzo 1972, rep. 9145, reg. soc. 1688/72;

società cooperativa edilizia Edil cooperativa l'Agricola a r.l., con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Maselli in data 19 dicembre 1969, rep. 101016, reg. soc. 107/70;

società cooperativa edilizia Riviera di Ponente a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 4 luglio 1968, rep. 191232, reg. soc. 1942/68;

società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Culturale Aniense a r.l., con sede in Subiaco (Roma), costituita per rogito Gaddi coadiutore di Gualtieri in data 2 dicembre 1978, rep. 2185, reg. soc. 218/79;

società cooperativa edilizia Edilcomun 70 a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 23 giugno 1970, rep. 4325, reg. soc. 2287/70;

società cooperativa mista A.Zo.Com. a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Lombardo coad. di Campanini in data 23 luglio 1979, rep. 34977, reg. soc. 283/70.

(3242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 10 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1733,750	1733,750	1733,70	1733,750	—	1733,75	1733,750	1733,750	1733,750	1733,75
Marco germanico	613,740	613,740	614,10	613,740	—	613,77	613,800	613,740	613,740	613,74
Franco francese	199,940	199,940	200 —	199,940	—	200 —	200,110	199,940	199,940	199,94
Fiorino olandese	543,820	543,820	544,20	543,820	—	543,81	543,800	543,820	543,820	543,89
Franco belga	30,213	30,213	30,25	30,213	—	30,21	30,216	30,213	30,213	30,21
Lira sterlina	2271,100	2271,100	2271 —	2271,100	—	2271,10	2271,100	2271,100	2271,100	2271,10
Lira irlandese	1879,800	1879,800	1880 —	1879,800	—	1880,15	1880,500	1879,800	1879,800	—
Corona danese	167,900	167,900	167,80	167,900	—	167,85	167,800	167,900	167,900	167,90
E.C.U.	1367,900	1367,900	1371 —	1367,900	—	1368,40	1368,900	1367,900	1367,900	1367,90
Dollaro canadese	1302,600	1302,600	1307 —	1302,600	—	1302,57	1302,550	1302,600	1302,600	1302,60
Yen giapponese	7,181	7,181	7,19	7,181	—	7,17	7,175	7,181	7,181	7,18
Franco svizzero	727,380	727,380	728,35	727,380	—	727,54	727,700	727,380	727,380	727,38
Scellino austriaco	87,351	87,351	87,50	87,351	—	87,35	87,360	87,351	87,351	87,35
Corona norvegese	212,960	212,960	212,95	212,960	—	212,76	212,560	212,960	212,960	212,96
Corona svedese	209,530	209,530	210,10	209,530	—	209,54	209,560	209,530	209,530	209,53
FIM	289,100	289,100	289,50	289,100	—	289,05	289 —	289,100	289,100	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,65	11,200	—	11,44	11,680	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola	10,802	10,802	10,82	10,802	—	10,80	10,808	10,802	10,802	10,80

Media dei titoli del 10 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,150
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,800
» 6% » » 1971-86	88,800
» 6% » » 1972-87	84,900
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	86 —
» 10% » » 1977-92	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	102,550
» » » 1-8-1982/84 19%	99,550
» » » TR 2,5% 1983/93	106,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,700
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1-8-1982/84	99,850
» » » » 1-9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,075
» » » » 1-11-1982/84	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1-1-1983/85	100,375
» » » » 1-2-1983/85	100,275
» » » » 1-3-1983/85	100,325
» » » » 1-4-1983/85	100,225
» » » » 1-5-1983/85	100,300
» » » » 1-6-1983/85	101 —
» » » » 1-1-1982/86	101,700
» » » » 1-3-1982/86	101,900
» » » » 1-5-1982/86	101,775
» » » » 1-6-1982/86	101,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-7-1982/86	101,700
» » » » 1-8-1982/86	101,600
» » » » 1-9-1982/86	101,100
» » » » 1-10-1982/86	101,375
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1-7-1983/86	100,150
» » » » 1-8-1983/86	100 —
» » » » 1-9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-1-1983/87	101,650
» » » » 1-2-1983/87	101,150
» » » » 1-3-1983/87	100,400
» » » » 1-4-1983/87	101,200
» » » » 1-5-1983/87	100,850
» » » » 1-6-1983/87	101,150
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-7-1983/88	101,200
» » » » 1-8-1983/88	100,900
» » » » 1-9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	100,725
» » » » 1-11-1983/88	100,825
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,300
» » » 18% 1-1-1985	101,550
» » » 17% 1-5-1985	101,600
» » » 17% 1-7-1985	102,400
» » » 17% 1-10-1985	102,350
» » » 16% 1-1-1986	102,125
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,550
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,650
» » » » 1983/90 11,50%	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1733,750
Marco germanico	613,770
Franco francese	200,025
Fiorino olandese	543,810
Franco belga	30,214
Lira sterlina	2271,100
Lira irlandese	1880,150
Corona danese	167,850
E.C.U.	1368,400
Dollaro canadese	1302,575
Yen giapponese	7,178
Franco svizzero	727,540
Scellino austriaco	87,355
Corona norvegese	212,760
Corona svedese	209,545
FIM	289,050
Escudo portoghese	11,440
Peseta spagnola	10,802

MINISTERO DELL'INTERNO

39° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84 e n. 165/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4029 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « VALMET » MOD. HUNTER
Calibro: 308 WINCHESTER (7,62 x 51)
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3/5/9
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4030 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5989/C-84 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOVERNMENT 1911
Calibro: 455 WEBLEY AUTOMATIC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: ROATTI ALBERTO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4031 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.3098/C-80 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 2 MARK I
Calibro: 38 WEBLEY
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA THE FOUR COMPANY
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4032 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. B.B.R.
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4033 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. B.L.R.
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4034 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. B.L.R.
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4035 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. AUTO 22
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 489
Lunghezza dell'arma: MM. 1006
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4036 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4039/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « F.N. BROWNING » MOD. AUTO 22
Calibro: 22 SHORT
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 489
Lunghezza dell'arma: MM. 1006
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BEAUX GIORGIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' A. FUSI & C. S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 4037 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5491/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAUSER » MOD. EUROPA 66 S
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ARMERIA BUZZINI IMPORTATRICE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4038 *progressivo dell'iscrizone eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4562/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « PARDINI FIOCCHI » MOD. GPO
Calibro: 22 CORTO
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO PRESIDENTE DELLA DITTA PARDINI ARMI SPORTIVE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 4039 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4562/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « PARDINI FIOCCHI » MOD. M.P.
Calibro: 32 SMITH & WESSON WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 123
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO PRESIDENTE DELLA DITTA PARDINI ARMI SPORTIVE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 4040 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4562/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « PARDINI FIOCCHI » MOD. SPE
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 123
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO PRESIDENTE DELLA DITTA PARDINI ARMI SPORTIVE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 4041 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotto: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 4042 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4043 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER » (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4044 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4045 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4046 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4047 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4048 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4049 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 350 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4050** *progressivo dell'iscrizione eseguita **in virtù** del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 ***in** data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4051** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4490/C-81 ***in data** 27 **giugno*** 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: « ANGELO ZOLI S.P.A. » MOD. PUMA
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ANGELO ZOLI S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4052** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data 27 giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,20 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 216,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ALDO UBERTI
Classe cui è stata assegnata larma: **C 2**

N. **4053** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2653/C-79 *in data 27 giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « UBERTI » MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. QUICK DRAW
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,20 (3")
Lunghezza dell'arma: MM. 216,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ALDO UBERTI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4054 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 402
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4055 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 402
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4056 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 EXFORD
Calibro: 465 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4057 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 OXFORD
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4058 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 OXFORD
Calibro: 577 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4059 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 403 OXFORD
Calibro: 600 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZANARDINI PIERINO PER CONTO DELLA DITTA M.A.PI.Z.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4060 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. MGS
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4061 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. MGS
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4062 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. GRUNEL CACCIA
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4063 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. GRUNEL LIBERA
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

NOTA

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la Carabina monocolpo a ripetizione semplice (ordinaria) « MIDILI ALBERTO » Mod. Grunel Standard cal. 308 Winchester (canna mm. 660). Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 1° giugno 1984.

N. 4065 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI PESANTE
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4065 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI PESANTE
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4066 progressivo *dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI PESANTE
Calibro: MM. 6,5 × 300
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 4067 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI PESANTE
Calibro: MM 7 × 300
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 4068 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI PESANTE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 690
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 4069 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. OLINI LEGGERO
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C5**

N. 4070 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. MINI
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4071 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. MINI
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4072 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. STOLLE PANDA
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4073 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « SINCLAIR INC » MOD. PANDA
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui é stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4074 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « SINCLAIR INC » MOD. PANDA
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4075 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. WICHITA 1375
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4076 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. WICHITA 1375
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4077 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5259/C-83 *in data* 27 *giugno* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MIDILI ALBERTO » MOD. CACCIA
Calibro: MM. 6 × 47
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MIDILI ALBERTO FABBRICANTE DI ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

(3627)

Note, variazioni e rettifiche al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, devono essere inserite le sottonotate note; variazioni e rettifiche:

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 1091, riguardante la carabina a ripetizione semplice (a leva) « F.N. BROWNING » Mod. B.L. 22, cal. 22 L.R. (canna mm. 500), va inserita la seguente nota: l'arma viene prodotta anche in Giappone.

Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, al numero di Catalogo 44, alla voce Funzionamento: SEMIAUTOMATICO - Leggasi Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE).

Nel 19° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982, al numero di Catalogo 3074, va inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare esclusivamente la cartuccia in cal. mm. 9 Parabellum con pallottola in « piombo nudo », priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale. Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta n. 87 del 1° giugno 1984.

Nel 21° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1982, al numero di Catalogo 3133, alla voce Denominazione: Mod. 1916 - Leggasi: Denominazione: « SAINT ETIENNE » Mod. 1916.

Nel 32° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983, al numero di Catalogo 3817, alla voce Calibro: 38 - Leggasi Calibro: 38 WEBLEY.

Nel 37° aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 23 maggio 1984, ai numeri di Catalogo 3968 e 3969, aggiungere la voce: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2.

(3628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti universitari presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Verona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Verona corso laurea in lingue e letterature straniere sono vacanti insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché il triennio di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 724 per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

Gli insegnamenti vacanti sono i seguenti:

lingua e letteratura russa (fondamentale);
lingua e letteratura inglese (fondamentale).

(3692)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 126784 del 10 luglio 1984 praticabili dal 16 luglio 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	615
Gasolio agricoltura	»	440
Petrolio agricoltura	»	429
Gasolio pesca e piccola marina	»	407
Petrolio pesca e piccola marina	»	397
Olio combustibile ATZ	L./kg	393
Olio combustibile BTZ	»	432

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali *A*	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	592	595	598	601	604
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	517	520	523	526	529

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria; Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3723)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 luglio 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Civitavecchia;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1983 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Civitavecchia, nell'ordine appresso indicato:

1)	Dell'Isola Erasmo	punti	135,7380	su 174
2)	Patriarca Emilio	»	131,5300	»
3)	Rampelli Vincenzo	»	131,5077	»
4)	Gambassi Enrico	»	130,7130	»
5)	Dejana Luca	»	130,5330	»
6)	Recchia Ezio	»	128,1940	»
7)	Perfetti Luigi	»	125,9270	»
8)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	122,9630	»
9)	Giacomelli Alvaro	»	122,3463	»
10)	Pianeselli Lamberto	»	119,9309	»
11)	Di Gregorio Filippo	»	119,9250	»
12)	Pisauro Donato E.	»	118,2802	»
13)	Carlomagno Michele	»	118,1325	»
14)	Di Caprio Salvatore	»	118,0330	»
15)	Donzellini Ivo	»	117,9830	»
16)	Calì Francesco	»	117,6164	»
17)	Aprile Pietro Maria	»	117,0266	»
18)	Scorza Saverio	»	117,0070	»
19)	Savino Giuseppe	»	116,5992	»
20)	Domina Mariano	»	116,1332	»
21)	Torella Michele	»	116,1149	»
22)	Galatro Vittorio	»	116,0934	»
23)	Castellaneta Nicola	»	115,7255	»
24)	Caccavale Antonio	»	115,3022	»
25)	Ciraulo Giorgio	»	114,9497	»
26)	Nitti Gabriele	»	114,4390	»
27)	Patriarca Mario	»	114,0200	»
28)	Frisi Doro	»	113,5576	»
29)	Brun Flavio	»	113,5042	»
30)	Zambelli Carlo Jacopo	»	113,3086	»
31)	Magoni Beniamino	»	112,9660	»
32)	Lentini Graziano	»	112,4357	»
33)	Luchetti Loreto	»	112,4330	»
34)	Muriana Giuseppe	»	112,0808	»
35)	Caruso Michele	»	112,0008	»
36)	Busillo Giovanni	»	111,2555	»
37)	Scherillo Antonio	»	110,7930	»
38)	Liotta Calogero	»	110,5405	»
39)	Caldarella Nicolò	»	110,1736	»
40)	Barbara Francesco	»	109,8926	»
41)	Pipia Giuseppe	»	109,7858	»
42)	Scopa Asterino	»	109,0011	»
43)	Costardi Felice	»	108,9159	»
44)	Mileti Giuseppe	»	108,9023	»
45)	Quintino Carlo	»	108,7230	»
46)	Coniglione Sebastiano	»	108,5614	»
47)	Matassa Lidio	»	108,4323	»
48)	Tangredi Giuseppe	»	108,2914	»
49)	Barletta Cosimo	»	108,0459	»
50)	Muzzi Vitantonio	punti	107,0765	su 174
51)	Tangari Francesco	»	106,4862	»
52)	Criscuoli Matteo	»	106,4830	»
53)	Longo Libero Benito	»	106,4080	»
54)	Totaro Francesco	»	106,3254	»
55)	Porretta Salvatore	»	106,1039	»
56)	Licata Giovanni	»	105,4412	»
57)	Caltagirone Raimondo	»	105,3396	»
58)	Ferrante Pietro	»	104,2660	»
59)	Ugolotti Enrico	»	104,1011	»
60)	Zaffuto Paolo	»	103,3360	»
61)	Scalzo Guido	»	102,9395	»
62)	De Felice Renato	»	102,4850	»
63)	Rizzo Gerlando	»	102,2210	»
64)	Mazzeo Gennaro	»	101,1759	»
65)	Bini Palmiro F.	»	101,1537	»
66)	Nasuti Antonio	»	101,1075	»
67)	Cupioli Guido	»	100,8833	»
68)	Lucchetti Silvio	»	100,3325	»
69)	Nardone Luigi	»	99,8575	»
70)	Mangolini Giuseppe	»	99,7907	»
71)	Barbieri Leonida	»	99,6328	»
72)	Guerra Francesco S.	»	99,5929	»
73)	Nitti Nicola	»	99,4843	»
74)	Bruni Ugo	»	99,4254	»
75)	Esposito Elia	»	99,2291	»
76)	Parlati Antonio	»	98,3361	»
77)	Spada Giuseppe L.	»	97,0898	»
78)	Orefice Antonino	»	97,0029	»
79)	Tozzi Luciano	»	96,9265	»
80)	Lo Savio Giovanni	»	95,9275	»
81)	Piazza Nicolò	»	95,9239	»
82)	Farruggia Gerlando	»	95,3409	»
83)	Maggio Francesco	»	94,7895	»
84)	Tabarrini Agostino	»	94,6096	»
85)	Mastinu Antonio G.	»	93,6740	»
86)	Faraldo Alberto	»	93,4019	»
87)	Salati Armando	»	92,7830	»
88)	Schiesaro Gianfranco	»	92,2529	»
89)	Iacopino Giuseppe	»	91,9737	»
90)	Bigoni Riccardo	»	91,8530	»
91)	Parla Angelo A.	»	91,3184	»
92)	Re Giovanni	»	90,5292	»
93)	Priolo Vincenzo	»	88,3958	»
94)	Petrocelli Vincenzo	»	84,9409	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(3090)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Nomina della commissione d'esame e fissazione della sede e della data in cui si terrà la seconda sessione degli esami di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Con delibera 20 giugno 1984, n. 1495, della Commissione nazionale per le società e la borsa è stata costituita la commissione per la seconda sessione degli esami di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Le prove scritte relative agli esami di idoneità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975, n. 136, avranno luogo nei giorni 17 e 18 settembre 1984 presso la sede della CONSOB in Roma, via Isonzo, 19/D, con inizio alle ore 9.

(3603)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 20.

Proroga della legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, e sua estensione alle commissioni sanitarie per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 4 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77, sono prorogate, senza soluzione di continuità, fino alla data di trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione medico legale esercitata dal medico provinciale.

Art. 2.

Gli effetti economici previsti dalla legge regionale 21 giugno 1980, n. 77 in favore delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile sono estesi alle commissioni per il riconoscimento della cecità civile e del sordomutismo, in quanto applicabili ad integrazione della normativa statale specifica.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante presuntivamente a L. 75.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 03710 « Spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi — art. 81 — legge n. 833/1978 (F.S.R.) » del bilancio regionale 1984, approvato dal consiglio regionale il 29 dicembre 1983 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 21.

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 4 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta di sei componenti titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per ciascun componente titolare e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un componente supplente.

Tutti i componenti, effettivi e supplenti, devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale, tra i componenti effettivi viene eletto il presidente. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta la iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un componente, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Esplica le funzioni di segretario, senza diritto di voto, un dipendente dell'unità sanitaria locale del ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.

Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

Art. 2.

Nomina dei componenti da parte dell'USL

Alla nomina dei tre componenti effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato ad un nome.

In caso di parità di suffragio, risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre componenti effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta, e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre componenti supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei componenti effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei componenti effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente dal presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni.

Art. 3.

Designazione dei componenti da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei componenti titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale del personale dipendente, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze provinciali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del componente titolare, il nominativo del corrispondente componente supplente e deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione richiede alle stesse organizzazioni sindacali la designazione separata di un componente effettivo e di un supplente, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4.

Costituzione

La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento, il comitato di gestione affida le funzioni di segretario della commissione di disciplina a un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.

Art. 5.

Insediamento

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i componenti effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.

In caso di esito negativo, il presidente del comitato di gestione indice un seconda votazione.

In detta seconda votazione risulta eletto il componente effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio, risulta eletto il più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del componente effettivo più anziano fra i presenti.

Art. 6.

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

Qualora durante tale periodo taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità di designazione previste dalla presente legge.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione in caso di simultanee dimissioni di tre componenti effettivi. All'uopo, il comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i componenti effettivi della commissione non possono essere confermati: tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7.

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:

fissa la data della trattazione orale;

riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

può nominare un relatore;

decide sulle ricusazioni dei componenti effettivi o supplenti;

determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti e ne raccoglie le manifestazioni di volontà.

Il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto tra i componenti effettivi.

Art. 8.

Componenti

I componenti effettivi o supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni componente effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente componente supplente, il quale può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza a ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il componente supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al secondo e quarto comma del precedente art. 6.

Le dimissioni dei componenti effettivi e supplenti vanno inviate al presidente della commissione, che ne dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione.

Il componente dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di componente nominato, e all'art. 3, se trattasi di componente designato.

Con le stesse modalità si provvede alla sostituzione dei componenti che abbiano effettuato tre assenze senza giustificati circostanziali motivi.

Art. 9.

Incompatibilità e decadenza

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che nell'ultimo quinquennio siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Non possono, inoltre, far parte della commissione i dipendenti che siano tra loro parenti o affini sino al secondo grado. In mancanza di intesa tra gli interessati, dovrà essere sostituito chi è stato designato o nominato per ultimo o il più giovane di età.

Non possono partecipare alla seduta della commissione i componenti legali da vincoli di parentela o affinità, entro il quarto grado, al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Non possono prendere parte alla seduta della commissione i componenti che nell'espletamento del mandato abbiano compiuto accertamenti ed esperito indagini inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Il componente effettivo o supplente che riporti sanzioni disciplinari superiori alla censura o cessato dall'impiego decade dall'incarico.

Rimane sospeso il componente sottoposto a procedimento disciplinare fino alla definizione dello stesso.

La decisione e gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli di diritto.

I vizi relativi alla composizione della commissione possono essere rilevati per la prima volta anche in caso di ricorso avverso il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare.

Art. 10.

Ricusazione

I componenti della commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio gennaio 1957, n. 3.

Sulla istanza di ricusazione, sentito l'interessato, decide in via definitiva il presidente della commissione; se sia stato ricusato il presidente, decide, in via definitiva, il comitato di gestione, al quale il presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzioni.

Non possono partecipare alle deliberazioni i componenti della commissione che abbiano assunto l'iniziativa del procedimento disciplinare.

Art. 11.

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

di un registro di spedizione;

di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni ecc.; egli inoltre firma, unitamente al presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie. In caso di dimissioni del segretario, provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

In caso di legittimo impedimento o assenza del segretario, il presidente del comitato di gestione provvede alla sua temporanea sostituzione.

A ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 12.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale componente previsto dal quarto comma dell'art. 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i componenti, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto dall'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni, in copia autenticata dal segretario, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, vengono sollecitamente trasmesse al presidente del comitato di gestione per i provvedimenti di competenza.

Art. 13.

Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare

Per le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unità sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, nonchè la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Competente ad infliggere la censura è il dirigente dei servizi di cui all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23 cui è assegnato il dipendente.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal dirigente del servizio è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.

Ai dirigenti dei servizi ed ai coordinatori, sanitari e amministrativi, la sanzione della censura è inflitta dal presidente del comitato di gestione.

Contro il provvedimento del presidente del comitato di gestione con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso al comitato di gestione, che delibera in via definitiva.

L'iniziativa per il procedimento d'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura spetta a chi è competente ad infliggere la censura, nonchè ai coordinatori sanitari o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendente rispettivamente del ruolo sanitario o dei ruoli professionali tecnico e amministrativo.

Il dirigente del servizio competente ad infliggere la censura, ove ritenga, esperiti gli accertamenti del caso, che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti ai coordinatori, secondo la competenza, per il prosieguo delle procedure secondo le modalità richiamate dal primo comma del presente articolo.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti dei servizi e dei coordinatori, gli atti procedurali vengono compiuti dal presidente del comitato di gestione.

Il comitato di gestione, con deliberazione soggetta ai controlli di legge, delibera di prosciogliere il dipendente da ogni addebito o di infliggere la sanzione, in conformità della deliberazione della commissione di disciplina, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

La deliberazione del comitato di gestione, in copia autentica, deve essere comunicata al dipendente entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

I provvedimenti concernenti la sospensione della qualifica e la destinazione sono comunicati alla Regione.

Art. 14.

Norme transitorie

I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.

Art. 15.

Disposizione finale

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure degli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 22.

Elevazione della misura dell'assegno di studio universitario.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 4 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dall'anno accademico 1983/84 è elevata a L. 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel comune ove ha sede l'università o in località di comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; a L. 1.000.000 per gli altri.

Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno di studio, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale organica sul diritto allo studio universitario.

Art. 2.

In attesa della normativa organica in materia, le funzioni relative all'assegno di studio continuano ad essere espletate per gli studenti delle Università di Bari e Lecce dalle rispettive opere universitarie. Per gli studenti dell'I.S.E.F. di Foggia provvederà l'opera universitaria di Bari.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti presuntivamente a complessive L. 1.800.000.000, graveranno per L. 1.600.000.000 sul bilancio delle opere universitarie di Bari e Lecce per l'esercizio finanziario 1984 e successivi; per lire 200.000.000 sul cap. 10305 del bilancio regionale 1984, approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983, e successivi relativamente agli assegni di studio in favore degli studenti frequentanti le accademie di belle arti di Bari, Foggia e Lecce.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 aprile 1984

TRISORIO LIUZZI

(2832)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, n. 23.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1980 della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 10 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(2866)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1984, **n. 24.**

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1981 della regione Puglia.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 10 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(2867)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1984, n. **25.**

Organi di controllo sugli atti degli enti locali della regione Puglia: Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74 e all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 12 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del comitato regionale di controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e delle UU.SS.LL., nonchè ai presidenti delle sezioni provinciali decentrate, è corrisposta una indennità di L. 60.000 per ogni giornata di seduta.

A tutti gli altri componenti è corrisposta una indennità di L. 47.000 per ogni giornata di seduta ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti ed ai componenti degli organi regionali di controllo che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 17 luglio 1979, n. 42 ».

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, i presidenti ed i componenti degli organi regionali di controllo sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo funzionale.

Art. 3.

I maggiori oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul cap. 00204 « Spese per i componenti i comitati di controllo - LL.RR. numeri 12/72 - 5/73 e successive modificazioni S.O. » del bilancio 1984 », approvato dal consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1984, disponibile.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 maggio 1984

TRISORIO LIUZZI

(2868)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1984, n. **12.**

Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 14 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, così come modificato dall'art. 22 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Il piano zonale agricolo è approvato dal consiglio regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 8 maggio 1984

MASSI

(2724)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841920) **L. 500**